



# COMUNE DI OFFIDA

AREA LL.PP. COMMERCIO - AMBIENTE

## REGISTRO GENERALE N. 583 del 30/11/2022

**Determina del Responsabile di Settore N. 206 del 30/11/2022**

**OGGETTO:** INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (DPCM 28.05.2015) CONSOLIDAMENTO RUPE SANTA M. DELLA ROCCA E TRATTI DELLA STRADA C.LE (EX SP 43 MEZZINA) - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - DETERMINA A CONTRARRE

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da attuare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- l'art. 17, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, prevede che in sede di prima applicazione per l'attuazione di tali piani straordinari possano essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;
- l'Accordo di programma tra il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, è finalizzato alla programmazione e al finanziamento di intervento urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (nel seguito Accordo di Programma);

Premesso, altresì, che:

- il comune di Offida con apposita nota prot. n. 1168 in data 20.02.2014 ha inviato all'autorità di bacino del fiume Tronto di Ascoli Piceno al fine dell'accesso ad eventuali finanziamenti regionali n. 2 schede riportanti i dati salienti dei movimenti franosi in atto sul territorio comunale, (chiesa Santa Maria della Rocca e tratti della strada comunale ex SP 43 Mezzina e Dissesto B.go G. Leopardi) con lo scopo di mitigare il rischio idrogeologico;
- con la stessa nota si comunicava l'intento dell'amministrazione comunale di elaborare quanto prima le rispettive progettazioni preliminari e di trasmetterle alla sopra richiamata autorità per gli adempimenti del caso;
- con Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 recante: "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" all'art. 7 comma 2 veniva stabilito che *"a partire dalla programmazione 2015 risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"*;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015 veniva stabilito:

*"articolo 1:*

1. *Ai sensi dell'art. 10, comma 11, del DL 24.06.2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, è approvato il documento allegato recante "individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico"*;
2. *L'allegato di cui al comma precedente costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce l'allegato al DPC del 24.02.2015;*

*articolo 2:*

1. *Con successivo provvedimento, emanato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del DL 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, verranno individuati gli interventi, selezionati con i criteri e secondo le modalità di cui al presente decreto, che potranno essere ammessi a finanziamento sulla base delle risorse disponibili"*;

- con nota della P.F. Difesa del suolo e autorità di bacino della Regione Marche pervenuta a mezzo posta elettronica in data 03.02.2016 veniva trasmessa la scheda intervento approvato con il DPCM di cui sopra in formato excel, per l'aggiornamento delle richieste di finanziamento già avanzate nel 2014;
- con nostra nota prot. 1168 del 20.02.2014 si inviano le schede aggiornate comunicando l'intento dell'amministrazione di elaborare quanto prima la progettazione preliminare degli interventi e di trasmetterli all'autorità di bacino;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 06 del 04/02/2016 è stato approvato il progetto preliminare ad oggetto: "*Consolidamento rupe Santa Maria della Rocca e tratti della strada comunale (ex SP 43 Mezzina) (codice dissesto 296 R4 H3)*" per un importo complessivo di € 3.350.000,00 di cui € 2.395.204,44 per lavori ed € 954.795,56 per somme a disposizione dell'amministrazione redatto dall'ufficio tecnico comunale ad evasione dell'incarico ricevuto via brevi dall'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 93 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- nella summenzionata delibera veniva disposto tra l'altro:
  - **di dare mandato** al servizio lavori pubblici di acquisire il CUP e di inserire l'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018;
  - **di trasmettere** detto progetto alla Regione Marche P.F. difesa del suolo e autorità di bacino, avanzando formale richiesta di finanziamento per un importo stimato in € 3.350.000,00;
- con nota del 05.02.2016 il progetto preliminare è stato trasmesso alla regione Marche P.F. Difesa del suolo ed autorità di bacino, avanzando formale richiesta di finanziamento;
- con decreto del Commissario Straordinario delegato n. 1/CSDDI del 27/06/2017, ad oggetto: "Art. 10 decreto legge 91/2014, conv. Dalla legge 116/2014 – Accordo di programma MATTM-Regione Marche del 25.11.2010. Individuazione del Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico", il dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della Regione Marche, Arch. Nardo Goffi, è stato individuato quale soggetto attuatore per l'espletamento delle attività relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma del 25.11.2010 e sue integrazioni;
- il terzo atto integrativo dell'accordo di programma del 25 novembre 2010, sottoscritto in data 20/12/2017, le cui premesse si intendono richiamate, all'allegato 1 riporta il seguente intervento tra quelli da realizzarsi nel territorio della Regione Marche e il relativo importo presunto: Codice 11IR059/G1 – comune di Offida (AP) – Consolidamento Rupe Santa Maria della Rocca e tratti della strada comunale (EX S.P. n. 43 Mezzina) per € 3.254.625,44;
- il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio del Mare ha trasferito la complessiva somma di € 21.000.000,00 nella contabilità speciale vincolata n. 5621 intestata al Commissario Straordinario delegato per la regione Marche, a copertura dei nuovi interventi previsti al suddetto 3° atto integrativo con finanziamento a carico del bilancio ordinario del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare (n. 12 interventi), tra i quali rientra l'intervento oggetto del presente atto;
- con nota del soggetto attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico DL 91/2014 convertito in legge 116/2014 acclarata al nostro prot. 4023 del 19/06/2018 sono state comunicate le modalità di attuazione degli interventi e l'intenzione di avvalersi delle amministrazioni comunali competenti per territorio mediante stipula di apposita convenzione da sottoscrivere in breve tempo, vengono fissati i tempi per la progettazione, l'appalto, l'esecuzione delle opere e si chiede alle amministrazioni comunali medesime di comunicare la propria disponibilità ad attuare i rispettivi interventi nei tempi fissati assumendo, pertanto, il ruolo di Ente Attuatore;
- con nota prot. n. 4051 del 20.06.2018 il Comune di Offida (AP), comunicava la propria disponibilità ad assumere il ruolo di Ente attuatore per la realizzazione dell'intervento;
- con nota del Comune di Offida prot. n. 8519 del 19.12.2018, la suddetta amministrazione:
  - Si propone per procedere direttamente alla realizzazione dell'intervento in questione;
  - Rappresenta che per le attività previste in applicazione del corrispettivo ed incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016, ad eccezione del Responsabile del procedimento, l'amministrazione per le attività di progettazione e di coordinamento della sicurezza intende avvalersi del supporto di professionisti esterni;
  - Rappresenta che nell'attuazione dell'intervento, saranno rispettate le procedure previste nelle Linee Guida relative a "norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", approvate dal soggetto attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico con decreto n. 61/SAMRI del 23/05/2016;

- Conferma la programmazione temporale delle fasi di attuazione dell'intervento fissate nella sopra citata nota del Soggetto Attuatore degli interventi di mitigazione del Rischio Idrogeologico prot. n. 687810 del 18/06/2018;
- con decreto del soggetto attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico n. 177 del 20 dicembre 2018 venivano affidati in avvalimento la progettazione e l'esecuzione dei lavori compreso l'appalto dell'intervento di cui all'allegato 1 dell'accordo di programma tra il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione marche del 25 novembre 2010 finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, come aggiornato con il 3° atto integrativo del 20/12/2017 ad oggetto: "11|R059/G1 – Comune di Offida (AP). Località Santa Maria della Rocca e tratti della strada comunale (ex SP 43 Mezzina) 3.254.625,44 euro;
- il rapporto di avvalimento è regolato da apposita convenzione tra il soggetto attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'accordo di programma, arch. Nardo Goffi C.F. GFFNRD66H30Z133E ed il comune di Offida (AP) stipulata in data 20.12.2018;

**Considerato** che, nella suddetta convenzione all'articolo 4, vengono elencati gli obblighi del comune di Offida quale ente attuatore dell'intervento, tra i quali la nomina, con autorizzazione del commissario, degli incaricati della redazione del progetto, dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della direzione lavori, del collaudo;

**Preso atto** che con decreto del soggetto attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico n. 65 del 03 giugno 2018 veniva autorizzato l'affidamento degli incarichi per progettazione definitiva ed esecutiva, verifica e validazione del progetto, direzione lavori, contabilità, collaudo statico e tecnico amministrativo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per un importo complessivo di € 423.515,53 comprensivo di IVA;

Dato atto che con determina del responsabile del servizio lavori pubblici n. 517 del 28.10.2022 ad oggetto "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (DPCM 28.05.2015) Consolidamento rupe di Santa Maria della Rocca e tratti della strada comunale (ex SP 43 Mezzina) Affidamento servizi tecnici per redazione relazione geologica-Determina a contrarre" che ha disposto, tra l'altro, l'indizione di una trattativa diretta su MEPA con il Geologo Tonino Colletta residente in Piazzale XXV Aprile n.2 C.F. CLLTNN71R19H769P – 63075 Acquaviva Picena (AP) iscritto all'Ordine dei Geologi delle Marche al n. 575 con studio professionale in Offida Piazza del Popolo n. 24 (P. IVA 01625760440), per l'acquisizione di servizi di ingegneria e architettura consistenti nella redazione della relazione geologica-sismica con esecuzione delle indagini geognostiche, geofisiche e rilievi, per un importo determinato ai sensi del DM 17.06.2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" e pari a complessivi di € **44.187,22** oltre oneri contributivi 4% ed Iva 22%;

**Considerato, quindi**, che risulta necessario, in questa fase, dare avvio alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere;

**Accertata**, l'impossibilità oggettiva di poter svolgere le attività di che trattasi utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente e la conseguente necessità di affidarle a soggetti esterni;

**Considerato** che il progetto preliminare dell'intervento ad oggetto: Consolidamento Rupe Santa Maria della Rocca e tratti della Strada Comunale (EX SP n. 43 Mezzina) è già stato preventivamente trasmesso dal comune di Offida (AP) con nota prot. n. 758 del 05.02.2016, al competente servizio regionale e che lo stesso

è stato approvato in linea tecnica con Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 04.02.2016 e corrisponde all'intervento da eseguirsi ed ora identificato con codice 11IR059/G1;

**Preso atto** che il citato progetto preliminare, redatto dall'ufficio tecnico comunale, corrispondeva all'intervento 11IR059/G1 – Comune di Offida (AP) - Consolidamento Rupe Santa Maria della Rocca e tratti della Strada Comunale (EX SP n. 43 Mezzina) di importo pari ad € 3.254.625,44 di cui all'allegato 1 dell'accordo di programma del 25 novembre 2010, come aggiornato con il 3° atto integrativo del 20 dicembre 2017;

**Visto** il documento “Linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma del 25 novembre 2010, – adeguate al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con decreto del soggetto attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico n. 61/SAMRI del 23 maggio 2016;

**Visto** l'art. 24 comma 1 lettera d) del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che *“le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: ... omissis ... d) dai soggetti di cui all'art. 46”* (operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ndr.);

**Visto** dell'articolo 24 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che *“Il ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approva con proprio decreto (...) le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31 comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti, quale criterio o basi di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento...omissis...”*

**Rilevato** che con decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);

**Dato atto** che in base al Decreto del Ministero della Giustizia 17.6.2016 il valore stimato dell'appalto per i servizi di progettazione definitiva-esecutiva-direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione così come definito all'art. 35 comma 4, i corrispettivi professionali per **i servizi tecnici di architettura e ingegneria consistenti nella progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione**, così come specificatamente definito capitolato descrittivo e prestazionale allegato al presente atto, calcolati con riferimento alla tipologia e all'importo delle opere da progettare, possono essere sintetizzati come di seguito:

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 73 032,21
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 69 147,52
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 104 423,63
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO	€ <b>246 603,37</b>

**Rilevato**, altresì, che l'importo totale dell'affidamento posto a base di gara è pari ad € **246.603,37** oltre oneri contributivi e Iva ai sensi di legge, così come risulta dal prospetto di capitolato descrittivo e prestazionale e che, quindi, il servizio in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria;

**Considerato** che nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2024 allegato al DUP approvato con DCC n. 11 del 28/04/2022 risulta ricompreso l'affidamento dell'incarico tecnico di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, misure e contabilità e collaudi, con il REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 583 del 30/11/2022

seguito codice CUI S00136120441202100006 con annualità nella quale si prevede di dare avvio alle procedure 2022;

Visto l'art. 31, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) che stabilisce quanto segue:

*“Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 €, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36 co 2 lettera a) (...);*

Visto il medesimo articolo 31 co. 8 summenzionato il quale, al secondo periodo, stabilisce che *“L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali”*

Visto l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;*

Atteso che:

- il comma 449, art. 1, l. 296/2006 modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015, prevede: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli [articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ...omissis....., sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.....omissis.....”;*
- il comma 450, del citato art. 1, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 dispone: *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ...omissis ....., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. omissis.....”;*

Ribadito che trattasi di servizio di importo superiore alla soglia comunitaria e pertanto non soggetto agli obblighi di utilizzo del MePA;

Dato atto che l'art. 37 comma 4 del codice dispone che *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando, fermo restando quanto previsto dal comma 1 e dal primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”

Visto che in data 27/09/2022 questo comune ha sottoscritto con l'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto con sede in Castel di Lama in via Carrafo, 22 (p.i. 01831380447) “convenzione per l'adesione alla centrale di committenza dell'unione dei comuni della vallata del Tronto” ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, commi 1 e 4 del D. Lgs 50/2016 per l'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a € 40.000 e lavori di importo superiore a € 150.000;

Atteso che per effetto della convenzione, la centrale di Committenza si attiverà dietro trasmissione del presente provvedimento a contrarre, nella gestione dell'Iter di individuazione del miglior contraente che, di norma e sinteticamente, prevede il coordinamento delle seguenti attività:

- a) predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare/lettera di invito, modulistica ecc.);
- b) cura degli adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
- c) successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economica finanziaria e tecnico-organizzativa;
- d) aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'ente aderente;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla centrale unica di committenza dell'unione dei comuni della vallata del Tronto lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto, per conto del comune di Offida;

Visto l'art. 192 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che *la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all'Ente l'acquisizione di servizi tecnici indispensabili per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- di richiamare l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di disciplinare di incarico, predisposto dalla stazione appaltante;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
  - **termine ultimazione prestazione progettuali a base di offerta:**
    - **60** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio per progettazione definitiva
    - **30** giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione definitiva del Progetto Definitivo per redazione del progetto esecutivo;
  - **penali:** In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 1 ‰ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario;
  - **Remunerazione:** a misura ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. eeeee) del D.lgs.n.50/2016;
  - **Pagamenti:** Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 bis del Codice è prevista una anticipazione pari al 20% del corrispettivo contrattuale, entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutività del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Per tutte le attività, escluse quelle relative alla fase esecutiva, il saldo avverrà, dedotta la quota parte

dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg dall'avvenuto compimento delle stesse.

- **Subappalto:** Ai sensi dell'art. 31 co 8 del codice dei Contratti "(...) L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali (...)";

Considerato che ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore dell'appalto è pari a € 256.467,50 e che, trattandosi di servizio di natura intellettuale non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi interferenziali;

Valutato di procedere alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta europea da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente;

Ritenuto di dovere adottare il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b), del codice sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>Offerta tecnica</b> (Ribasso percentuale unico espresso in cifre e in lettere, sull'importo complessivo dei servizi posto a base di gara e del conseguente prezzo offerto, espresso in cifre e in lettere)	70
<b>Offerta economica</b> Riduzione percentuale unica temporale – rispetto alla durata massima prevista (90 giorni) – complessivamente offerta sulla tempistica di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, espressa in cifre ed in lettere e il conseguente tempo di esecuzione complessivo (NB è possibile indicare riduzioni percentuali che conducano a riduzioni unitarie di giorni es. 2% = riduzione di 2 giorni, 4% = riduzione di 4 giorni etc). Ai sensi delle linee guida ANAC n. 1 parte VI punto 1.6 è consentita una riduzione percentuale massima pari al 20% (quindi pari a 20 giorni di tempo complessivo)	25
<b>Offerta tempo</b>	5
<b>Totale</b>	<b>100</b>

Attribuiti come successivamente meglio specificato.

Dato atto che:

- l'art. 34 del codice, rubricato – Criteri di sostenibilità energetica e ambientale dispone: “1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare”;

- dalla pagina web del competente ministero (<http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11>) si evidenzia che per il servizio in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Ambientali Minimi (CAM) – denominati “Criteri Minimi Ambientali per l’affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, approvati con DM del 24/12/2015 e ss.mm.ii. (G.U. n. 16 del 21/01/2016);
- i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, come di seguito declinati, tengono conto dei “criteri premianti” riportati tra i Criteri Ambientali Minimi approvati dal citato decreto ministeriale, in specie di quello relativo alla capacità tecnica di progettisti;

Ritenuto, pertanto, di:

- stabilire che l’offerta tecnica venga valutata tenendo conto del § VI delle linee guida n. 1 in materia di “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dall’ANAC con delibera n. 138 del 21/08/2018 e, dunque, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

A PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA				
Documentazione tecnica attestante la qualità della professionalità del concorrente, desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente medesimo significativi dalla propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento				
n.	criterio	n.	Sub – criteri di valutazione	punti
1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	1.1	<p>Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare la professionalità con riferimento alle modalità di svolgimento del servizio de in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>All’approccio alla progettazione;</li> <li>Alle soluzioni progettuali utilizzate in interventi ritenuti affini dal concorrente;</li> <li>Alla gestione dei rapporti con gli enti preposti ai pareri di competenza, valutando la chiarezza e completezza dell’analisi delle criticità riscontrate e azioni proposte, assunte dal concorrente per ottimizzare ogni fase contrattuale;</li> </ul> <p>Sarà valutato il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura che, sul piano tecnologico funzionale, di inserimento ambientale, risultino attinenti e rispondano meglio agli obiettivi che devono essere raggiunti dalla stazione appaltante.</p> <p>La documentazione dovrà contenere un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali, ovvero servizi prestati nell’ambito delle progettazioni di opere di consolidamento dei versanti (S.04).</p>	
Totale punti				25

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA				
n.	criterio	n.	Sub – criteri di valutazione	punti

1	Qualità dell'esecuzione del servizio, coerenza con la concezione progettuale ed efficienza delle modalità di esecuzione	1.1	<p><b>Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio.</b></p> <p>Saranno valutate positivamente le proposte da tradursi nel progetto definitivo ed esecutivo, con cui si individuano soluzioni che consentono di ottimizzare/modificare anche radicalmente le previsioni di cui al progetto a base di gara nei limiti della spesa massima finanziaria.</p> <p>Occorrerà produrre una descrizione delle scelte esecutive di natura tecnica, tenendo conto delle problematiche già indicate nella documentazione posta a base di gara.</p> <p>Il concorrente deve essere in grado di illustrare le soluzioni tecnologiche che si intendono adottare in relazione alla efficacia delle tecniche e dei materiali il tutto in relazione al rapporto costi benefici finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'intervento.</p> <p>Sarà valutata positivamente l'adozione di soluzioni che garantiscono una minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione delle opere previste (durata, minor rimpiazzo, minor cost, minori rischi, ecc...), nonché l'utilizzo di materiali innovativi, riciclati, ecc.</p> <p>In particolare si valuterà il valore delle soluzioni tecniche e tecnologiche che conducano alla ottimizzazione delle soluzioni progettuali, con particolare riferimento alle opere di consolidamento dei versanti (S.04).</p>	15
		1.2	<p><b>Precisione, esaustività ed efficacia delle proposte da tradursi nel progetto con cui si individuano soluzioni nei riguardi degli aspetti ambientali, architettonici, paesaggistici che consentiranno per le opere previste la migliore compatibilità ed il loro inserimento nel contesto locale nel rispetto dei vincoli oggettivi di natura diversa.</b></p> <p>Sarà valutato positivamente il valore ambientale – architettonico – paesaggistico delle soluzioni proposte che consentiranno la migliore compatibilità ed il loro inserimento nel contesto locale, delle opere previste, con particolare riferimento alle opere di consolidamento dei versanti (S.04).</p> <p>La commissione valuterà positivamente tutte le soluzioni e gli apprestamenti che garantiscono la minimizzazione degli impatti sulle componenti ambientali e sulle opere e strutture presenti, che limitino, anche temporaneamente, l'utilizzo di aree per le opere di cantierizzazione e che riducano le aree da occupare provvisoriamente/definitivamente in esproprio, nel rispetto dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere. La proposta dovrà dunque tener conto degli aspetti ambientali e dei vincoli oggettivi di natura diversa.</p> <p>Sarà valutato positivamente il valore delle soluzioni proposte che consentiranno di adottare misure compensative volte a ricostruire l'habitat naturale del luogo.</p> <p>La commissione valuterà positivamente tutte le soluzioni e gli apprestamenti volti alla ricostruzione della macchia – foresta ed eliminazione di specie vegetali invasive, nonché volte alla salvaguardia degli animali selvatici.</p>	15

		1.3	<p><b>Dimostrazione dell'efficienza in termini di metodo organizzativo/funzionale e modalità di interazione/integrazione con la committenza</b></p> <p>La commissione valuterà positivamente le proposte da tradursi nel progetto definitivo e dunque esecutivo, con cui si individuano soluzioni che consentano di dimostrare il migliore approccio metodologico in termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizzativo/funzionale;</li> <li>- Modalità di interazione/integrazione con la committenza;</li> </ul> <p>ovvero l'efficienza durante le fasi di espletamento del servizio per quanto attiene alle attività di verifica e progettazione che verranno condotte anche in riferimento ad attrezzature software ed hardware specificamente utilizzate;</p>	8
		1.4	<p><b>Modalità organizzative del cantiere in termini di sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva finalizzate alla riduzione delle interferenze dei lavori con le usuali attività</b></p> <p>Precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell'ufficio di direzione lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio, modalità e criteri che si intendono adottare anche per gli aspetti di coordinamento della sicurezza, allestimento e nell'organizzazione del cantiere al fine dell'uso razionale degli spazi occupati a tutela della sicurezza dei lavoratori e di terzi.</p> <p>Nella proposta, da tradursi poi nella redazione del progetto, il concorrente dovrà prevedere lo sviluppo del cantiere secondo le modalità di gestione per fasi successive (accantieramento, viabilità, aree di deposito materiale, utilities, sistemi di estrazione, movimentazione e accumulo temporaneo del materiale derivante da scavi, etc..)</p>	7
Totale punti				45

2. Stabilire che l'offerta economica venga valutata tenendo conto del § VI delle richiamate Linee guida ANAC n. 1/2016 aggiornate al decreto correttivo e, dunque, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi

D	Offerta economica: Ribasso percentuale unico	Max 25 punti
	Criteri motivazionali: Sarà considerata migliore l'offerta con maggior ribasso percentuale unico offerto sul corrispettivo posto a base d'asta oltre IVA e CNPAIA di legge	
E	Offerta tempo – Riduzione percentuale sui tempi di progettazione	Max 5 punti
	Criteri motivazionali: Sarà considerata migliore la massima riduzione percentuale offerta sul tempo massimo di espletamento dell'incarico di progettazione pari a complessivi 90 (novanta) giorni; Attenzione: in ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.6 del § VI delle linee guida ANAC n. 1/2016, la riduzione percentuale non deve superare la soglia del 20, pena l'esclusione.	
Totale		Max 30 punti

3. Stabilire che la valutazione dell'offerta tecnica qualitativa avverrà applicando il metodo del “confronto a coppie”, ossia trasformando i coefficienti variabili tra zero ed uno la somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida riportate dall'ANAC per le gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;  
In particolare per ciascun criterio o sub criterio:

- ogni commissario effettuerà i confronti a coppie delle proposte dei concorrenti con la seguente scala semantica (6 pref. massima – 5 pref. grande – 4 pref. media – 3 pref. piccola – 2 pref. minima – 1 parità) e riporterà i risultati dei confronti impiegando tabelle triangolari secondo le linee guida ANAC;
- la commissione farà la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti mediante i confronti a coppie;
- la commissione attribuirà il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnerà alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto;

Se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 3 (tre) i coefficienti saranno determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	1,0	Trattazione dettagliata ed esaustiva con piena rispondenza alle aspettative
Ottimo	0,8	Trattazione completa e con ottima rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	Trattazione con buona rispondenza alle aspettative
Discreto	0,4	Trattazione appena esauriente ma sufficientemente rispondente alle aspettative
Modesto	0,2	Trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle aspettative
Assente o irrilevante	0,0	Trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le aspettative

Trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;

4. Stabilire il seguente metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta a tempo:

è attribuito all'offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{R_a}{R_{max}}$$

Dove

C<sub>i</sub>= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R<sub>a</sub>= ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R<sub>max</sub> = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

E' attribuito all'offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{R_a}{R_{max}}$$

Dove

C<sub>i</sub>= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R<sub>a</sub>= ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R<sub>max</sub> = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

5. Stabilire che la commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore;

il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \cdot P_a + C_{bi} \cdot P_b + \dots C_{ni} \cdot P_n$$

Dove

P<sub>i</sub> = punteggio concorrente i

C<sub>ai</sub> = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C<sub>bi</sub> = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

.....

Pn = peso criterio di valutazione n.

6. Stabilire che al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La cd “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché ai criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
7. Stabilire che al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Valutato di dover riservare la partecipazione agli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, del Codice in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Ai sensi dell’art. 83, commi 1, lett. a) e 3 del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale:
  - (in caso di professionisti singoli o associati)
    - essere in possesso di laurea in ingegneria o in architettura;
    - essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto;
  - (in caso di società di professionisti e società di ingegneria) essere in possesso di organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento delle funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (in particolare i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua muniti di partita iva che firmano i progetti o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA);
  - (in caso di società di ingegneria) oltre a quanto previsto dal precedente punto 3, disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il Direttore Tecnico deve essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società e deve essere abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto;
  - in caso di raggruppamenti temporanei) ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice, è obbligatoria la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:
    - un libero professionista associato;
    - con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione Iva;

- con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello stato membro dell'unione europea in cui è stabilito, ai soggetti di cui sopra;
- in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di professionisti e di società di ingegneria e di GEIE), essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 3 e 4 ed essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
- in caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili) oltre a quanto previsto nei precedenti punti, essere iscritti al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto del servizio appaltando. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle attività produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo Regionale;
- (per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;

b) stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di Capacità economico-finanziaria:

disporre di un fatturato globale (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato, per un importo pari a quello dell'importo a base di gara corrispondente ad € 246.603,37 IVA e CNPAIA esclusi; tale requisito di fatturato è richiesto in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale;

c) stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità tecnico-professionale:

- aver svolto servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore **ad 1,0 (una) volta** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e come specificato analiticamente nella tabella di seguito riportata:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Importo complessivo minimo
	Codice	Descrizione			
Strutture	S.04	Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	0,90	2 395 204,44	2 395 204,44

- aver svolto due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a **0,40 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori **analoghi** per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Importo complessivo minimo
	Codice	Descrizione			
Strutture	S.04	Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	0,90	2 395 204,44	958.081,78

d) stabilire, inoltre, quanto segue:

- per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 2020-2021-2022

(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione Iva), in una misura non inferiore al numero delle professionalità di cui ai successivi punti, salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto, nel qual caso il numero minimo non può essere comunque inferiore a 1;

- per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in una misura non inferiore alle professionalità di cui al successivo punto 13, salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto, nel qual caso il numero minimo non può essere comunque inferiore a 1;
- disporre delle professionalità minime di seguito elencate:
  - n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione edile e architettonica;
  - n. 1 ingegnere responsabile della progettazione strutturale;
  - n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

precisando che:

- è possibile che tutte le professionalità, coincidano nel medesimo soggetto purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ad abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto, nel qual caso dovrà essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24 comma 5 del Codice;
- i professionisti che l'operatore economico intende impiegare per lo svolgimento di ciascuna delle prestazioni possono intrattenere con lo stesso esclusivamente rapporti di:
  - componente dell'RTP partecipante;
  - componente dello studio associato o dell'associazione di professionisti partecipanti;
  - professionista in organico alla struttura partecipante con status di dipendente o di socio attivo o di consulente su base annua o di consulente a progetto;

Si precisa altresì che:

- gli importi si intendono al netto di oneri previdenziali e fiscali;
- ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la relazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo; sono ricompresi, ai fini della dimostrazione dei requisiti, anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento di progettazione e direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscano i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, di progettazione e direzione lavori, di sola direzione lavori; le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc.. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto, non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti;
- come previsto dal comunicato del presidente dell'ANAC del 14 dicembre 2016, avente ad oggetto: alcune indicazioni interpretative sulle linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento

dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, ad opera dei progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nell'ambito degli appalti integrati, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3.3 della direttiva 2005/36/CE e, come tali, rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1 lett. vvvv) del Codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata e il relativo importo.

Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;

- ai sensi dell'art. 8 del DM 17.06.2016 "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; pertanto, nell'ambito della categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (non categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare; ai sensi del § V delle linee guida ANAC n. 1/2016 modificate dal decreto correttivo, tale criterio è applicabile solo per le categorie come "impianti", "idraulica, ecc... in quanto, in tali casi, nell'ambito della medesima categoria, convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità;
- i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativo concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;
- in caso di raggruppamenti, i requisiti del fatturato globale) e dei servizi cd. Analoghi devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso; la mandataria deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti e deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In caso di raggruppamenti di tipo verticale il requisito dei servizi cd. Analoghi riferito alla classe e categoria di lavori di maggiore importo, deve essere posseduto dalla mandataria nella misura del 100%. Il requisito dei servizi cd. Di punta non è frazionabile e, quindi, per ogni classe e categorie deve essere presente uno ed uno solo soggetto del raggruppamento che abbia svolto interamente i due servizi di punta. Qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico che presenta la manifestazione d'interesse potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso. FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di

- raggruppamenti, non vi dovrà essere corrispondenza tra i requisiti dichiarati, i servizi che devono essere eseguiti e le quote di partecipazione;
- ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Codice, i consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del Codice, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;
  - ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei suindicati requisiti tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali;
  - è ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del codice, dei citati requisiti di capacità tecnico-organizzativa, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, secondo periodo, del Codice, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle sperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono, tuttavia, avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- b) ai sensi dell'art.97, comma 6, ultimo periodo del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- c) non procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del codice, in quanto tale suddivisione non consente di garantire omogeneità e coerenza al procedimento, giusto art. 24, comma 12, primo periodo del Codice;

Ritenuto, pertanto, di poter quantificare, nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in argomento:

1. valore economico dell'appalto	€ 246.603,37 (oltre cassa e iva)
2. contributo da corrispondere alla CUC	€ 1.409,90
3. contributo da corrispondere all'ANAC	€ 225,00
4. Spese di pubblicazione (forfettari)	€ <u>1.500,00</u>
Totale	€ 3.134,90

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 263/2016;

#### DETERMINA

1. Che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare i seguenti documenti allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
  - Capitolato descrittivo e prestazionale;
  - Schema di disciplinare tecnico di incarico;

3. Di indire, per l'individuazione dell'affidatario dell'incarico di **progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione** così come meglio dettagliati nel capitolato descrittivo e prestazionale, mediante procedura di gara aperta europea, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara l'importo di € **246.603,37** (oneri contributivi e IVA esclusa);
4. Di individuare il sottoscritto Geom. Dario Giudici, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ex artt. 31 e111, comma 2, del codice (rif. Obblighi dell'ente attuatore art. 4 convenzione di avvalimento);
5. Di attribuire alla Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al succitato punto 3 in forza della riferita Convenzione REP 1491 sottoscritta in data 27/09/2022 il cui schema è approvato con delibera di C.C. 30 del 22.09.2022 esecutiva ai sensi di legge
6. Di richiamare l'oggetto del contratto, la sua formula e le clausole risultanti dal capitolato speciale di appalto, dallo schema di contratto e disporre quanto segue:
  - **termine ultimazione prestazione progettuali a base di offerta:**
    - **60** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio per progettazione definitiva
    - **30** giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione definitiva del Progetto Definitivo per la redazione del progetto esecutivo;
  - **penali:** In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 1 % per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario;
  - **Remunerazione:** a misura ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. eeeee) del D.lgs.n.50/2016;
  - **Pagamenti:** Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 bis del Codice è prevista una anticipazione pari al 20% del corrispettivo contrattuale, entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutività del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Per tutte le attività, escluse quelle relative alla fase esecutiva, il saldo avverrà, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg dall'avvenuto compimento delle stesse.
  - **Subappalto:** Ai sensi dell'art. 31 co 8 del codice dei Contratti "(...) L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali (...)";

#### 6. Di dare atto:

- che in forza di quanto previsto dalla "Convenzione per l'adesione alla Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto", è onere della predetta Centrale di Committenza procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Offida;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del comitato CIPE è il seguente C53H18000030001,
- sul programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2024 il servizio è contraddistinto dal seguente codice identificato CUI: S00136120441202100006;
- sul programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 l'intervento è contraddistinto dal seguente codice identificativo CUI: L00136120441201900002;
- che le risorse stimate necessarie per lo svolgimento della procedura di gara in oggetto sono quantificate nel seguente quadro economico:

Contributo CUC (espletamento gara appalto)	€ 150.000,00 x 0,50 %	€ 750,00
Contributo CUC (espletamento gara appalto)	€ 164.973,95 x 0,40 %	€ 659,90
Spese contributo ANAC		€ 225,00
Spese di pubblicazione (forfettari)		€ 1.500,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 3.134,90</b>

7. **Di accertare e impegnare** la somma complessiva pari ad € **3.134,90** Cap. 433 in entrata – Cap. 3600 in uscita del redigendo bilancio 2023-2025;
8. **Di dare mandato** al competente Servizio Finanziario di procedere, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice di Conto di Tesoreria Unica - IBAN IT33M0100003245331300107401 alla liquidazione alla “Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto” della somma complessiva di € **3.134,90** indicando in causale “**Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (DPCM 28.05.2015) 3° atto integrative Accordo di programma MATTM-Regione Marche 25.11.2010** - Intervento codice 11IR059/G1 – Comune di Offida (AP) – Consolidamento Rupe Santa Maria della Rocca e tratti della strada comunale (ex S.P. n. 43 Mezzina) - Spese procedura gara di appalto servizi e contributo ANAC e pubblicità;
9. **Di dare atto** che l’impegno economico derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € **3.134,90** così come distinti nel quadro economico sopra riportato trova giusta copertura finanziaria a valere sui Cap. 433 in entrata – Cap. 3600 in uscita del redigendo bilancio di previsione 2023-2025;
10. **Di dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
11. **Di trasmettere** alla Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto, unitamente al presente dispositivo,
  - Delibera di G.C. n. 6 del 04.02.2016 ad oggetto: “*Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (DPCM 25.05.2015) consolidamento rupe Santa Maria della Rocca e tratti della strada comunale (Ex SP43 Mezzina) – approvazione progetto preliminare e richiesta di finanziamento*” e gli elaborati del progetto preliminare approvato, per l’espletamento delle procedure di selezione a lei spettanti;
  - Capitolato descrittivo e prestazionale con indicato il calcolo del compenso professionale;
  - Schema di disciplinare tecnico di incarico;
  - Il mandato di pagamento del contributo alla centrale unica di committenza;
12. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-dis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
13. **Di disporre** che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7 D.Lgs. n. 267/2000;
14. **Di dare atto** che la presente proposta di determina diverrà esecutiva previa apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
15. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;
16. **Di dare attuazione** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della legge 190/2012.

Il Responsabile Area LL.PP.  
(Geom. Dario Giudici)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
--

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 748 del 30/11/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore Geom. GIUDICI DARIO in data 30/11/2022.

Geom. GIUDICI DARIO

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 748 del 30/11/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **Dott. GRELLI PIERLUIGI il 30/11/2022**.

**Dott. GRELLI PIERLUIGI**

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 544**

Il 25/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 583 del 30/11/2022 con oggetto: **INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (DPCM 28.05.2015) CONSOLIDAMENTO RUPE SANTA M. DELLA ROCCA E TRATTI DELLA STRADA C.LE (EX SP 43 MEZZINA) - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - DETERMINA A CONTRARRE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile delle Pubblicazioni\*

MARONI ANNALISA

---

• Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D,Lgs. 82/2005 e norme collegate.